PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE A COLTURA SPECIALIZZATA DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 2

A favore dei produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti, le cui aziende a causa di calamita' naturali o di eccezionali avversita' atmosferiche abbiano subito perdite nelle produzioni considerate all'articolo 1 del presente decreto in misura tale da compromettere il loro bilancio economico, possono essere concessi prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale al tasso dello 0,50 per cento per la ricostituzione dei capitali di conduzione compreso il lavoro prestato dal coltivatore ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto. Detti prestiti saranno corrisposti per l'ammontare riconosciuto ammissibile con addebito ai beneficiari del 60 per cento della quota capitale e dell'interesse dello 0,50 per cento sull'intera somma avuta a prestito. Lo Stato concorre nell'ammortamento dei prestiti, oltre che con il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, con un contributo annuo costante per l'intera durata dell'ammortamento pari a lire 8 per ogni lire 100 di capitale originariamente mutuato. Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni e quelle di cui alla citata legge 14 febbraio 1964, n. 38. A favore dei conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli od associati, le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale, possono essere concessi, per gli stessi scopi, in alternativa con i prestiti di cui ai precedenti commi, contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire 500.000, graduato in rapporto all'entita' del danno subito. Per le aziende agricole i cui ordinamenti oltre a quelli considerati nel precedente articolo comprendono altre produzioni, il contributo puo' essere concesso quando i danni riportati nella produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, non siano inferiore al 40 per cento. Qualora le esigenze di ricostituzione dei capitali di conduzione, accertate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, siano superiori al predetto limite di lire 500.000, i prestiti agevolati potranno essere concessi per la differenza.

Versione in vigore dal 29 ottobre 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche
Estremi	Decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-aziende-agricole-a-coltura-specializzata/art-2/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it